



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/538 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2026

relativo all'autorizzazione della gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La gomma di xantano è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nel gruppo «emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti». Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della gomma di xantano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «stabilizzanti» e «addensanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Con lettera del 27 gennaio 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di rivalutazione per quanto riguarda l'uso della gomma di xantano per gatti e specie acquatiche.
- (4) Nel parere del 6 maggio 2025 ⁽³⁾, che ha riveduto il parere del 24 giugno 2021 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 è sicura per tutte le specie animali diverse dai gatti e dalle specie acquatiche, a determinati livelli massimi d'uso a seconda delle diverse specie bersaglio interessate, e che è sicura per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 non è irritante per la pelle e non è un sensibilizzante della pelle, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che sia un irritante per gli occhi. L'Autorità ha altresì concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 è efficace come stabilizzante e come addensante nei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025:23(6), e9466. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021:19(7):6710, 13 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) La Commissione ha offerto al richiedente, su sua richiesta, la possibilità di presentare dati supplementari sulla sicurezza d'uso della gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 per i cani, a un livello massimo superiore a quello stabilito nel parere dell'Autorità del 6 maggio 2025. L'uso della gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati ai cani sarà pertanto oggetto di un nuovo parere dell'Autorità sulla base dei dati supplementari che verranno presentati e che saranno presi in considerazione in vista dell'adozione di una misura distinta relativa alla sua autorizzazione.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la gomma di xantano prodotta con *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza per tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «stabilizzanti» e «addensanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. L'additivo per mangimi gomma di xantano, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1° ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1° aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1° aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 1° aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti.								
1d415	Gomma di xantano	Composizione dell'additivo	Tacchini da ingrasso	—	—	75	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale degli occhi e delle vie respiratorie.	1° aprile 2036
		Gomma di xantano sotto forma di sali di sodio, potassio o calcio	Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione	—	—	56		
		Forma solida	Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione					
		Purezza:	Uccelli ornamentali					
		Perdita all'essiccazione: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 ore)	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	—	—	83		
		Ceneri totali: ≤ 16 % su base anidra determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore	Suinetti di specie suine	—	—	100		
		Acido piruvico ≥ 1,5 %	Specie suine da ingrasso	—	—	120		
		Azoto ≤ 1,5 %	Scrofe di specie suine	—	—	146		
		Etanolo e propan-2-olo ≤ 500 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)	—	—	233		
		Caratterizzazione della sostanza attiva	Ovini e caprini	—	—	220		
Gomma di xantano (polisaccaride a elevato peso molecolare che contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e il D-mannosio, nonché gli acidi D-glucuronico e piruvico), prodotta con <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23.	Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione							
	Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione	—	—	143				

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		La gomma di xantano libera, su base anidra, non meno del 4,2 % e non più del 5 % di CO ₂ , corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 108 % di gomma di xantano. N. CAS: 11138-66-2 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la caratterizzazione della gomma di xantano (additivo per mangimi): — monografia FAO JECFA «Xanthan gum», di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ .	Equidi	—	—	220		
			Leporidi	—	—	88		
			Altre specie (ad eccezione di gatti, cani e specie animali acquatiche)	—	—	56		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti.								
1d415	Gomma di xantano	Composizione dell'additivo	Tacchini da ingrasso	—	—	75	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale degli occhi e delle vie respiratorie.	1° aprile 2036
		Gomma di xantano sotto forma di sali di sodio, potassio o calcio	Polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione	—	—	56		
		Forma solida	Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione					
		Purezza:	Uccelli ornamentali					
		Perdita all'essiccazione: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 ore)	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	—	—	83		
		Ceneri totali: ≤ 16 % su base anidra determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore	Suinetti di specie suine	—	—	100		
		Acido piruvico ≥ 1,5 %	Specie suine da ingrasso	—	—	120		
		Azoto ≤ 1,5 %	Scrofe di specie suine	—	—	146		
		Etanolo e propan-2-olo ≤ 500 mg/kg, singolarmente o in combinazione	Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)	—	—	233		
		Caratterizzazione della sostanza attiva	Ovini e caprini	—	—	220		
Gomma di xantano (polisaccaride a elevato peso molecolare che contiene, quali principali esosi, il D-glucosio e il D-mannosio, nonché gli acidi D-glucuronico e piruvico), prodotta con <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23.	Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione							
	Ruminanti (diversi dagli ovini e dai caprini) e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione	—	—	143				

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		La gomma di xantano libera, su base anidra, non meno del 4,2 % e non più del 5 % di CO ₂ , corrispondente a non meno del 91 % e a non più del 108 % di gomma di xantano. N. CAS: 11138-66-2 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la caratterizzazione della gomma di xantano (additivo per mangimi): — monografia FAO JECFA «Xanthan gum», di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.	Equidi	—	—	220		
			Leporidi	—	—	88		
			Altre specie (ad eccezione di gatti, cani e specie animali acquatiche)	—	—	56		

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.